TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO IL PRESIDENTE

PROT. 183/2014 del 12/2/2014

All'On. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

c.a. avv. Brunella Cardani e avv. Francesca Coronetti

E p.c. a tutti i giudici togati professionali e onorari del Tribunale

Oggetto: gratuito patrocinio, in esito a riunione ex art. 47 quater O.G. del 22.1.14

Sigg.ri avvocati,

con riferimento al ns. recente incontro inerente ad alcuni problemi in materia di gratuito patrocinio, posso comunicarvi quanto segue, come emerso all'esito della riunione ex art. 47 quater O.G. tenutasi in data 22.1.14, tra tutti i colleghi del civile.

L'opinione comune dei giudici è stata quella di distinguere tra ipotesi in cui è obbligatoria l'assistenza del difensore ed ipotesi in cui l'istanza può essere presentata direttamente dalle parti.

Nel primo caso, ovviamente, la liquidazione del gratuito patrocinio, soddisfatti i requisiti di legge, non è in discussione; nel secondo caso, invece, il giudice valuterà la necessità dell'assistenza del difensore.

In linea di principio, è stato altresì concordato che l'assistenza viene ritenuta tendenzialmente sempre necessaria nelle cause di separazione consensuale.

E' stato anche concordato, pur in presenza di qualche opinione contraria, che non è necessaria l'autenticazione della firma per le autocertificazioni relativamente ai redditi percepiti dall'istante e/o da familiari conviventi.

Con l'augurio di aver dato un'esauriente risposta ai quesiti postimi, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

f.to Il Presidente del Tribunale dott. Edoardo d'Avossa